Conflitto di interesse dei componenti della commissione giudicatrice di una gara di appalto ove la medesima commissione abbia operato in precedente analoga procedura ad evidenza pubblica, avente medesimo oggetto.

Il fatto che la commissione giudicatrice sia la stessa che ha svolto funzioni in una gara immediatamente precedente non rileva di per sé, quale elemento sintomatico di un condizionamento nelle operazioni affidate alla commissione, attesa l'autonomia della procedura ad evidenza pubblica di cui si discute.

Con sentenza 27 aprile 2023 n. 673 il TAR Puglia-Bari, Sez. III respinge il ricorso di un'impresa, collocatasi al terzo posto della graduatoria approvata dalla commissione di gara, che aveva partecipato ad una procedura per l'affidamento, mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro, da concludersi con unico operatore economico, dei servizi e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie.
L'impresa lamentava la nomina della stessa commissione di gara che aveva valutato solo qualche mese prima la sua offerta tecnica, unitamente a quella di altri operatori economici partecipanti ad altra procedura ad evidenza pubblica avente il medesimo oggetto e da aggiudicare secondo gli stessi criteri di valutazione.
La ricorrente sosteneva l'esigenza di assicurare che la commissione giudicatrice valutasse le offerte tecniche formulate dai concorrenti in condizioni di serenità di giudizio, di imparzialità, di assenza di pregiudizio.
Invece, il fatto che la commissione giudicatrice sia stata precedentemente designata in tutta la sua composizione in altra gara ed abbia già valutato offerte tecniche degli stessi concorrenti, precedentemente formulate in una procedura ad evidenza pubblica avente il medesimo oggetto, avrebbe avuto ripercussioni sulla necessaria neutralità del suo giudizio.
Il Collegio di prima istanza respinge il ricorso, osservando in primo luogo che il principio di neutralità dei componenti della commissione giudicatrice non può comportare un obbligo di astensione generalizzato. Infatti, tutte le situazioni in cui taluno versa in condizioni di incompatibilità nell'assunzione di un incarico di carattere pubblicistico, come nel caso della designazione quale componente della commissione giudicatrice di una procedura ad evidenza pubblica vanno configurate quali limitazioni della capacità giuridica generale del soggetto e, in quanto tali, insuscettibili di interpretazione per analogia, vigendo il divieto di cui all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Di conseguenza, la stazione appaltante ha solo l'obbligo di procedere alla nomina della commissione giudicatrice secondo criteri di competenza e trasparenza, in modo tale da garantire un adeguato livello di conoscenze tecniche in chi compie valutazioni discrezionali senza dar vita a designazioni caratterizzate da opacità.
Il fatto che la commissione giudicatrice sia la stessa che ha svolto funzioni in una gara immediatamente precedente non rileva di per sé, quale elemento sintomatico di un condizionamento nelle operazioni affidate alla commissione, attesa l'autonomia della procedura ad evidenza pubblica di cui si discute, dal momento che eventuali violazioni lamentate non possono restare sul piano delle teoriche enunciazioni ma devono tradursi nella concreta indicazione di elementi di prova dai quali possa desumersi che chi ha valutato l'offerta tecnica della concorrente in una gara non possa svolgere analoga funzione avuto riguardo ad altra procedura pubblica.